

# COMUNE DI CAPACCIO

Servizio Tributi - Tel. 0828 723589 – e-mail [tributi@comune.capaccio.sa.it](mailto:tributi@comune.capaccio.sa.it)  
internet: [www.comune.capaccio.sa.it](http://www.comune.capaccio.sa.it)

## IUC

## IMU - INFORMATIVA PER IL PAGAMENTO DELL'ACCONTO PER L'ANNO 2014 TASI – PROROGA SCADENZA ACCONTO 2014

### IMU

Queste le principali novità, per il 2014, sulla base della normativa ad oggi vigente, da utilizzare per l'acconto da corrispondere entro il 16/6/2014.

E' esclusa dal pagamento l'abitazione principale e relative pertinenze ( C2/ C6/ C7) nella misura massima di una unità per categoria.

L'abitazione principale è l'unità immobiliare, nella quale il contribuente dimora abitualmente e risiede anagraficamente con tutto il nucleo familiare.

L'Imposta è versata interamente al Comune ad esclusione degli immobili di gruppo "D" per i quali l'imposta è ripartita per il 7,6 per mille allo Stato ( cod. 3925) e per il 2,00 per mille al Comune ( cod. 3930), totale aliquota adottata dal Comune 9.60 per mille, il doppio pagamento, Comune e Stato, comporta la differenziazione del calcolo e del relativo versamento a mezzo di differenti codici da utilizzare nella compilazione del modello F24.

Per gli immobili storici ( riconosciuti tali con decreto ) e i fabbricati inagibili, è stabilito un abbattimento del 50% della base imponibile.

#### Aliquote, detrazioni e riduzioni e modalità di calcolo

Le aliquote sulle quali calcolare l'Imposta per l'acconto, anno 2014, sono:

**ESENZIONE per l'ABITAZIONE PRINCIPALE ad eccezione delle sole categorie A1-A8-A9 e le relative pertinenze (C2/C6/C7)** per le quali l'IMU va corrisposta con l'aliquota del 4,5 per mille con applicazione di una detrazione pari a 200 euro;

**9,6 x 1000, ORDINARIA PER TUTTI GLI ALTRI IMMOBILI compresa la seconda casa dei non residenti utilizzata, dagli stessi, ad uso stagionale e per la seconda casa concessa ai figli e/o ai genitori, a titolo gratuito.**

Non cambia nulla per le aree fabbricabili in quanto il valore è quello venale in comune commercio al 1° gennaio dell'anno di imposizione.

Per i fabbricati, il calcolo per ottenere il valore parte dalla rendita catastale aumentata del 5%, moltiplicata per i seguenti coefficienti moltiplicatori :

- . 160 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale A (esclusi A/10) e nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7;
- . 140 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale B e nelle categorie catastali C/3, C/4 e C/5;
- . 80 per i fabbricati classificati nella categoria catastale A/10 e D/5;
- . 65 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale D, ad eccezione dei fabbricati di categoria catastale D/5;
- . 55 per i fabbricati classificati nella categoria catastale C/1.

La base imponibile per i terreni agricoli è costituita dal reddito dominicale maggiorato del 25% alla quale applicare i seguenti coefficienti moltiplicatori:

- . 75 per i terreni posseduti da imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola;
- . 135 per i terreni posseduti da altri soggetti

Ai terreni agricoli condotti e posseduti da soggetti iscritti nella previdenza agricola si applicano le seguenti riduzioni di imposta proporzionate al valore:

100% fino a € 6.000 - 70% da oltre € 6.000 a € 15.500 - 50% da oltre € 15.500 a € 25.500 - 25% da oltre € 25.500 a € 32.000 - 0% oltre € 32.000.

**Non sono previste agevolazioni le abitazioni concesse in uso gratuito a figli e/o a genitori, pertanto, per detti casi, si applica l'aliquota ordinaria del 9,6 per 1000.**

#### Modalità di pagamento e riscossione

SI PAGA IN DUE RATE : 16 GIUGNO e 16 DICEMBRE,

**ACCONTO – entro il 16 giugno 2014**, pari al 50% dell'imposta dovuta, calcolata sulla base dell'aliquota e delle detrazioni dell'anno precedente.

**SALDO – entro 16 dicembre 2014**, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio sulla prima rata versata a seconda della normativa nel frattempo adottata.

E' possibile il versamento in unica soluzione entro il 16 giugno.

Non si versa per importi annui inferiori a 12.00 euro.

Il codice catastale del Comune di Capaccio da indicare nel modello F24 è **B644**.

Per il pagamento bisogna utilizzare i seguenti codici tributo:

- 3912 per abitazione principale ( A/1- A/8- A/9 ) e relative pertinenze;
- 3914 per i terreni;
- 3916 per aree fabbricabili;
- 3918 per altri fabbricati;
- 3925 per immobili produttivi – gruppo D – STATO- 7.6 x mille
- 3930 per immobili produttivi – gruppo D – COMUNE- 2.0 x mille

## **TASI**

### ***Pagamento differito.***

***Si comunica che le informazioni sull'applicazione della TASI saranno fornite successivamente all'approvazione del regolamento per l'applicazione dell'imposta e delle relative aliquote da parte del Consiglio Comunale, da adottare contestualmente all'approvazione del bilancio di previsione entro il 31/7/2014.***

### **I contribuenti, in ogni caso, sono responsabili dei dati e dei calcoli a base dei pagamenti.**

Chiarimenti, notizie e assistenza possono essere richiesti:

- **all' Ufficio Tributi di Capaccio Scalo, viale della Repubblica, 8** - 84047 Capaccio Scalo (SA);  
dal lunedì al venerdì, dalle 8.30 alle 12,30 e il martedì e giovedì anche dalle ore 15.30 alle 17,30.
- **all' Ufficio Tributi di Capaccio, sede comunale, via Vittorio Emanuele III, n.1**, 84047 Capaccio (SA);  
lunedì, mercoledì, giovedì e venerdì, dalle 8.30 alle 12,30 - Il martedì dalle ore 15.30 alle 17,30.

Capaccio 30 maggio 2014

Il Funzionario Responsabile  
Geom. Giovanni Puglia

L'Assessore alle Finanze  
Dott.ssa Maria Rosaria Palumbo

Il Sindaco  
Dott. Italo Voza